

PERCENTUALI DI INVALIDITÀ CIVILE/BENEFICI

PERCENTUALE	BENEFICI	NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
dal 34%	<p>Solo a partire da una percentuale superiore ai 2/3 la persona è riconosciuta Invalida civile. Il primo beneficio a cui può accedere è il diritto a protesi ed ausili correlati alla patologia riconosciuta nel verbale.</p> <p>Una nuova <u>procedura</u> prevede inoltre che la Commissione possa, indipendentemente dalla percentuale, indicare sul verbale di invalidità il diritto al Contrassegno per il parcheggio.</p>	<p>Il Ministero della Sanità con proprio Decreto del 28 dicembre 1992 approva il "nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali..."</p>
dal 46%	<p>Invalido con la possibilità di iscrizione al Collocamento Mirato. E' previsto l'accesso ai servizi di sostegno e di collocamento mirato per gli invalidi civili con percentuale superiore al 45%, ai non vedenti e ai sordomuti; questi devono tutti presentare all'ufficio del collocamento, oltre al verbale di invalidità, la Relazione Conclusiva rilasciata dalla preposta Commissione dell'Asl. Per l'Asl della Provincia di Bergamo la Commissione L.68 è unica per tutto il territorio ed è effettuata a Bergamo, in via Borgo Palazzo 130, presso il Servizio di Medicina Legale.</p>	<p><u>Art.1, com.1, L.68/99</u>. Lo stesso articolo prevede che possano iscriversi al Collocamento Mirato senza dover richiedere la relazione conclusiva: gli invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%, le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.</p> <p><u>Art 4, com.2, L.68</u>. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. Il lavoratore può quindi essere conteggiato dall'azienda nelle quote di riserva anche se assunto a un part-time del 50%+1 ora.</p>
dal 51%	<p>Possibilità di fruire, ogni anno, per il lavoratore, di un periodo non superiore a trenta giorni, un congedo per cure relative all'infermità invalidante riconosciuta. Il costo del permesso è a carico della azienda per cui si deve verificare la possibilità di tale beneficio in base al contratto di riferimento.</p>	<p>Diritto, già previsto dalla normativa del 1971 e ridefinito dal <u>Decreto Legislativo n.119/2010</u>. Viene concesso ai "lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%".</p>
dal 60%	<p>Possibilità di essere computato come invalido nell'azienda dove già si è assunti.</p>	<p><u>Art. 4, com.4, L.68/99</u>: "I lavoratori che divengono inabili (...) in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva (...) se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque se sono diventati inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale..."</p>

PERCENTUALE	BENEFICI	NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
dal 67%	<p>1. Esenzione totale dal pagamento del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale. Sono invece tenuti al pagamento di 1 € a confezione fino ad un massimo di 3 € per ricetta.</p> <p>2. La persona handicappata assunta presso gli enti pubblici ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.</p> <p>3. Carta Regionale di Trasporto agevolata.</p>	<p>1. Per dettagli sulle quote di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie è possibile consultare il sito www.asl.bergamo.it alla voce ticket ed esenzioni.</p> <p>2. <u>Art. 21, L. 104</u>. Titolari del diritto sono le persone con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A...”</p> <p>3. Regole reperibili sul sito www.regione.lombardia.it</p>
dal 74%	<p>Assegno di assistenza, invalidi civili parziali, concesso dai 18 ai 65 anni. L'importo per il 2013 è di € 275,87 mensili, con limite di reddito di € 4.738,63. Prestazione incompatibile con l'erogazione economica di qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e con tutte le prestazioni pensionistiche ottenute a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio (quindi anche con le pensioni dirette di guerra e con le rendite INAIL) E' data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.</p>	<p>Per il 2013 gli importi sono stati fissati, con <u>Circolare della Direzione Centrale delle Prestazioni dell'Inps n.149 del 28 dicembre 2012</u>. Ogni anno vengono ridefiniti gli importi delle pensioni, assegni ed indennità erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi ed i relativi limiti reddituali, dove previsti.</p>
dal 75%	<p>Riduzione di 2 mesi ogni anno lavorato per il raggiungimento della pensione fino ad un massimo di 5 anni (da conteggiare da quando si ha ottenuto il riconoscimento e a partire dal 2002, data in cui è stata fissata l'entrata in vigore della norma).</p>	<p><u>Art. 80, comma 3, Legge 388/2000</u> consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con invalidità superiore al 74 % o assimilabile di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni utile ai fine del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.</p>
dall'80%	<p>La possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di anticipare l'età pensionabile, rientrando nella deroga all'innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.</p> <p>E' opportuno che ogni singolo caso venga comunque valutato da un Patronato.</p>	<p>Art.1, com.8 del Decreto legislativo n.503 del 30 dicembre 1992. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13495/2003, ha ribadito che tale opportunità spetta con una invalidità civile pari o superiore all'80%, comprese le persone con sordità prelinguale. Vi rientrano naturalmente anche i non vedenti.</p> <p>Sul sito Inps si legge “il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Inps e il riconoscimento eventualmente già ottenuto da altro ente costituisce solo elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale”.</p>

PERCENTUALE	BENEFICI	NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
dal 100%	<p>1. Esenzione totale dal pagamento del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale e dal ticket sui farmaci.</p> <p>2. Pensione, invalidi civili totali, concessa dai 18 ai 65 anni. L'importo per il 2013 è di € 275,87 mensili, con limite di reddito di € 16.127,30. Compatibile, in base al limite di reddito, con l'assegno ordinario o l'inabilità dell'Inps. Spetta in misura intera anche se l'invalido è ricoverato a totale carico del servizio pubblico. Lo stesso vale per l'assegno.</p> <p>3. Carta Regionale di Trasporto gratuita.</p>	<p>1. Per dettagli sulle quote di partecipazione del cittadino al costo delle prestazioni sanitarie è possibile consultare il sito www.asl.bergamo.it</p> <p>2. <u>Circolare della Direzione Centrale delle Prestazioni dell'Inps n.149 del 28 dicembre 2012</u></p> <p>3. Regole reperibili sul sito www.regione.lombardia.it</p>
Indennità di accompagnamento	<p>A tutti i benefici concessi agli invalidi civili totali si aggiunge un'indennità economica di € 499,27; questa viene erogata indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.</p> <p>Viene concessa per “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” o per “impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita”.</p>	<p>Non è erogabile in caso di ricovero gratuito, cioè in strutture ospedaliere oppure con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Le regole sull'argomento sono ben illustrate nel <u>Messaggio Inps n.18291 del 26.09.2011</u>.</p>
Ciechi civili totali	<p>Tutti i benefici concessi agli invalidi civili totali. Un assegno mensile di € 298,33 (o di € 275,87 se ricoverati), con un limite di reddito di 16.127,30 ed un'indennità economica di € 846,16 senza limiti di reddito dall'età e dai limiti di reddito.</p>	<p>Legge n.382 del 27 maggio 1970 e Legge n.138 del 3 aprile 2001.</p>
Ciechi civili parziali	<p>Si intendono i ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, riconosciuti dalla competente Commissione ciechi. Hanno diritto ad un beneficio economico con le medesime regole del riconoscimento dell'invalidità totale. Viene inoltre riconosciuta un'indennità speciale di € 196,78, senza limiti di reddito.</p>	<p>Legge n.382 del 27 maggio 1970 e Legge n.138 del 3 aprile 2001.</p>
Sordi	<p>Pensione sordi erogata con i medesimi importi e vincoli della pensione per l'invalidità totale. Viene inoltre riconosciuta un'indennità di comunicazione sordi di € 249,04 senza limiti di reddito.</p>	<p>Legge n.381 del 26 maggio 1970 e Legge n.95 del 20 febbraio 2006.</p>

PERCENTUALE	BENEFICI	NOTE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Minori di 18 anni	<p>Hanno un riconoscimento specifico che prevede una erogazione economica definita "indennità di frequenza" con i medesimi importi e limiti di reddito dell'assegno di assistenza agli invalidi civili parziali. L'erogazione è inoltre subordinata alla frequenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; - frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap. <p>Solo in casi di particolare gravità viene concessa l'indennità di accompagnamento di € 499,27 senza erogazione di pensione. Questa potrà essere percepita al compimento della maggior età, previa nuova domanda di invalidità dell'interessato .</p>	<p>Legge n.289 del 11 ottobre 1990.</p> <p>Altri benefici per esenzioni da spese sanitarie e di trasporto sono sovrapponibili a quelli riconosciuti agli invalidi civili totali.</p>

I destinatari delle erogazioni economiche sono i cittadini italiani residenti in Italia e i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, e i loro familiari (coniuge e figli a carico), regolarmente residenti in Italia.

Possono avere diritto alle prestazioni economiche anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno.

Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è infatti l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE) in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).

Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; tale titolo può essere rilasciato da un paese UE a chi possiede i seguenti requisiti:

- ▲ un periodo minimo di cinque anni di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
- ▲ un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo.

Poiché successivamente, in casi particolari, sono intervenute delle sentenze della Corte Costituzionale, può essere utile che ogni situazione che pone dei dubbi o dei dinieghi, venga singolarmente valutata.

N.B. La presente tabella vuole solo essere un aiuto e uno strumento di orientamento nel complesso iter dei riconoscimenti di invalidità civile ma, data la complessità e la varietà delle situazioni, ogni beneficio deve essere valutato grazie ai competenti uffici. Inoltre l'elencazione fatta è inevitabilmente incompleta e in continua possibile modificazione.